

Deliberazione della Giunta Regionale 21 maggio 2014, n. 86-7676

PAR FSC 2007/2013 Asse III "Riqualficazione territoriale". Linea d'Azione 6) "Turismo". Linea d'intervento "Riqualficazione e valorizzazione del patrimonio Turistico, sportivo e culturale". Approvazione dello schema di Accordo di programma tra la Regione Piemonte ed il Comune di Ala di Stura finalizzato alla "Sostituzione sciovia Karfen con seggiovia biposto Pian Belf-Punta Karfen".

A relazione del Vicepresidente Pichetto Fratin:

Vista e richiamata nella sua interezza la deliberazione della Giunta regionale n. 15-6773 del 28/11/2013 con cui sono stati fissati gli indirizzi e i criteri per l'attuazione della Linea di intervento per la "Riqualficazione e valorizzazione del patrimonio turistico, sportivo e culturale" relativi al PAR-FSC 2007/2013 Asse III "Riqualficazione territoriale. Linea di Azione 6 – Turismo", nonché ripartite le risorse pari a € 4.000.000,00 /UPB 1852 cap. 220322/2013), e € 600.000,00 (cap. 220324/2013) programmate per l'attuazione di tale Linea di intervento;

dato atto che con la predetta deliberazione sono stati individuati gli enti beneficiari delle risorse summenzionate, da attivarsi mediante Accordi di programma, di cui all'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000, promossi dagli stessi enti beneficiari, tra i quali il Comune di Ala di Stura, al quale è stato attribuito un finanziamento di € 1.000.000,00 finalizzato alla realizzazione delle opere di "Sostituzione sciovia Karfen con seggiovia biposto Pian Belfè-Punta Karfen";

vista la determinazione dirigenziale n. 119 del 04.04.2014 di impegno della somma complessiva di € 4.000.000,00 sul cap. 220322 del Bilancio 2014;

preso inoltre atto che:

il Comune di Ala di Stura ha promosso ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000 il procedimento di Accordo convocando la prima Conferenza in data 22.01.2014 nel corso della quale le Parti (Comune di Ala di Stura e Regione Piemonte) hanno convenuto di dare corso all'Accordo di programma;

il Responsabile del procedimento di Accordo di programma, arch. Marco Michelotti, ha pertanto provveduto a pubblicare sul BUR n. 05 del 30/01/2014 l'Avviso di avvio del procedimento di Accordo di programma;

il Responsabile del procedimento, avvalendosi della collaborazione delle Parti interessate, ha espletato, nel corso del periodo compreso tra la prima e la Conferenza finale, le attività istruttorie connesse con i contenuti e le finalità dell'Accordo di programma e, a seguito delle medesime, è giunto alla formazione del testo definitivo dell'Accordo e dei relativi Allegati;

la Conferenza conclusiva si è tenuta in data 25 marzo 2014 e nel corso della stessa le Parti hanno espresso formalmente il loro assenso all'Accordo di programma (vd. Verbale in pari data agli atti della Direzione regionale Turismo) e allo schema di Accordo di cui all'Allegato A e la scheda di intervento Allegato 1), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione che le parti interessate hanno condiviso in occasione della stessa Conferenza finale;

dato atto che scopo dell'Accordo di programma in argomento è quello di favorire lo sviluppo economico e turistico sportivo del Comune di Ala di Stura mediante la "Sostituzione sciovia Karfen con seggiovia biposto Pian Belfè-Punta Karfen";

data atto che l'adozione del presente provvedimento è da ritenersi urgente stante le necessità di procedere, in considerazione della tipologia degli interventi previsti, alla sottoscrizione del relativo accordo di programma per consentire l'avvio e l'ultimazione dei lavori prima della stagione invernale;

visto l'art. 34 del D.Lgs. 267/2000;

vista la D.G.R. n. 27-23223 del 24 novembre 1997, "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli Accordi di Programma L.R. 51/97 art. 17";

vista la D.G.R. n. 60-11776 del 16 febbraio 2004, "Modifica all'art. 7, comma 7 punto 1 delle direttive in merito al procedimento amministrativo sugli Accordi di Programma (D.G.R. n. 27-23223 del 24 novembre 1997)";

vista la D.G.R. n. 25-10762 del 09 febbraio 2009, "Modifica della D.G.R. n. 27-23223 del 24 novembre 1997, relativa all'assunzione delle direttive in merito al procedimento amministrativo degli Accordi di Programma";

vista la L.R. n. 9 del 27/02/2008 così come modificata dalla L.R. n. 35 in data 30/12/2008;

vista la D.G.R. n. 42-12102 del 07/09/2009 "Approvazione del Programma Operativo dei Direttori regionali dell'anno 2009: affidamento degli obiettivi da conseguire e assegnazione delle risorse necessari ai singoli Direttori regionali del ruolo della Giunta regionale (art. 7, L.R. 11 aprile 2011, n. 7);

dato atto che la copertura finanziaria della quota regionale del presente Accordo, pari ad € 1.000.000,00, è assicurata dallo stanziamento iscritto sul cap. 220322 (UPB 18152) del Bilancio 2014;

vista la legge regionale n. 7/2001 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte";

vista la legge regionale n. 1 del 05/02/2014 "Legge finanziaria per l'anno 2014";

vista la legge regionale n. 2 del 05/02/2014 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e Bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016";

tutto ciò premesso e considerato,

la Giunta regionale, unanime,

delibera

per l'insieme delle motivazioni espresse in premessa la sottoscrizione dell'Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000, tra la Regione Piemonte ed il Comune di Ala di Stura finalizzato alla "Sostituzione sciovia Karfen con seggiovia biposto Pian Belfè-Punta Karfen";

di approvare lo schema di Accordo di programma, Allegato A) e la scheda di intervento Allegato 1) quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

di autorizzare il Presidente della Giunta regionale o in sua vece l'Assessore delegato, alla stipula dell'Accordo di programma nonché ad apportare al medesimo eventuali modifiche non sostanziali che si ritenessero necessarie in sede di sottoscrizione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

Allegato A)

ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE PIEMONTE E IL COMUNE DI ALA DI STURA PER LA “SOSTITUZIONE SCIOVIA KARFEN CON SEGGIOVIA BIPOSTO PIAN BELFE’ - PUNTA KARFEN” IN ATTUAZIONE DEL PAR- FSC PIEMONTE 2007-2013.

PREMESSO CHE

Il CIPE, con deliberazione n. 174 del 22 dicembre 2006, ha approvato il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica di coesione 2007-2013, definendo gli indirizzi strategici per il raggiungimento degli obiettivi di competitività nell’ambito della politica regionale di sviluppo;

il CIPE, con deliberazione n. 166 del 21 dicembre 2007 di attuazione del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013, ha assegnato alle amministrazioni centrali e regionali le risorse per il Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) per l’intero periodo 2007/2013, definendo le nuove modalità di programmazione delle predette risorse e le relative procedure tecnico-amministrative e finanziarie necessarie. Tale Fondo è stato così ridenominato, in luogo di Fondo per le Aree Sottoutilizzate, ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 recante “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell’articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

la Giunta regionale, con deliberazione n. 19-9238 del 21 luglio 2008, ha approvato il Documento Unitario di Programmazione (DUP), che delinea lo scenario di riferimento degli obiettivi della politica regionale unitaria e indica gli elementi per la definizione del Programma Attuativo Regionale FSC 2007-2013;

la Giunta regionale, con deliberazione n. 10-9736 del 6 ottobre 2008, ha adottato il Programma Attuativo Regionale del FAS Piemonte 2007-2013 (PAR-FAS, ora PAR-FSC) per un valore complessivo di un miliardo di euro, di cui euro 889.255.000,00 a valere sul FSC ed euro 110.745.000,00 di cofinanziamento regionale;

il PAR ha individuato gli organismi responsabili per la programmazione, sorveglianza e attuazione del Programma e, in particolare, ha attribuito alla Direzione Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia la responsabilità della gestione e attuazione del Programma nel suo complesso (in qualità di Organismo di Programmazione e Attuazione - OdP) in collaborazione con le strutture dell’amministrazione competenti per l’attuazione delle singole linee d’azione;

il CIPE, con successive deliberazioni n. 1 del 6 marzo 2009 (punto 2.10) e n. 1 dell’11 gennaio 2011, in modifica della predetta delibera n. 166/2007, ha disposto la riduzione del 10% del FSC e ha rimodulato la quota spettante alla Regione Piemonte in euro 750.022.200,00, ferma restando la previsione sopra detta di cui al punto 2.10 della delibera CIPE n. 1/2009;

la Giunta regionale con deliberazione n. 37-4154 del 12 luglio 2012, modificata successivamente con D.G.R. n. 24-4659 del 01/10/2012, ha approvato il Documento PAR-FSC, il quale sostituisce il precedente Documento PAR-FAS di cui alla citata deliberazione di Giunta regionale n. 10-9736 del 6/10/2008 e successive integrazioni contenute nella deliberazione n. 49-11971 del 4/8/2009, il Piano di Comunicazione, il Piano di Valutazione e il Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo che definisce i rapporti tra le strutture coinvolte e regola le procedure e le

modalità di gestione, monitoraggio, rendicontazione, controlli di primo e secondo livello a cui i progetti finanziati nel PAR-FSC sono soggetti;

la DGR 36-4192 del 23 luglio 2012, ha adottato le Linee Guida per la gestione dei fondi istituiti ai sensi dell'art. 8, comma terzo, della legge regionale n. 5/2012;

la Legge n. 135 del 7 agosto 2012 dispone riduzioni di spesa per le Regioni a Statuto Ordinario per gli anni 2012-2015, da individuare in sede di Conferenza Stato-Regioni a carico delle risorse dovute dallo Stato alle Regioni, prioritariamente su risorse diverse dal FSC;

la Delibera CIPE n. 107 del 26 ottobre 2012 nelle sue premesse, evidenzia l'impossibilità da parte del Governo di reintegro della riduzione del 5% disposta con Delibera CIPE 1/2009, permanendo un quadro di finanza non favorevole, riduzione che per la Regione Piemonte ammonta ad Euro 55.897.000,00;

la DGR 16-5785 del 13 maggio 2013 ha pertanto rimodulato il valore del PAR-FSC 2007-2013 per la Regione Piemonte in euro 713.956.430,00;

la DGR n. 8-6174 del 29 luglio 2013 ha approvato il nuovo Programma Attuativo Regionale del Fondo di Sviluppo e Coesione (PAR-FSC) 2007-2013 e ha contestualmente abrogato il Programma PAR-FSC di cui alla citata D.G.R. n. 37-4154 del 12 luglio 2012 s.m.i.;

TENUTO CONTO CHE

il Comune di Ala di Stura ha da tempo avviato una attività di concertazione con la Regione Piemonte volta all'identificazione delle misure di sostegno necessarie a rafforzare la competitività della propria stazione invernale riconoscendone non solo il carattere sociale ma anche il ruolo che questa riveste nell'ambito dello sviluppo economico del territorio montano e di integrazione rispetto all'offerta turistica delle vallate piemontesi di maggiore sviluppo turistico invernale;

dette azioni sono già in passato confluite presso la Regione Piemonte mediante un procedimento di Accordo di programma, siglato in data 27/11/2007 ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs. n. 267/2000 e finalizzato alla realizzazione di interventi di riqualificazione della stazione invernale del Comune di Ala di Stura laddove si evidenziano ora particolarmente strategiche e rilevanti ulteriori e necessarie attività di intervento in un'ottica di complementarietà e continuità;

la legge regionale 26.01.2009 n. 2 s.m.i. "*Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica*" definisce gli strumenti di pianificazione e programmazione pubblica, individua le tipologie di interventi realizzabili dagli enti locali, dalle imprese o dalle Associazioni *no profit* attraverso i contributi concessi dalla legge;

la Giunta regionale con Deliberazione n. 37 – 12630 del 23.11.2009, così come modificata con D.G.R. n. 16 – 12794 del 14.12.2009, ha approvato il "*Programma Triennale degli interventi 2009-2011*" in cui ha definito gli strumenti di programmazione, le priorità di intervento, i contenuti per la valutazione dei progetti ed i criteri per il riparto delle spese, sulla base di quanto disposto

all'art. 40, comma 2, della L.R. 2/2009 e s.m.i.;

la Giunta regionale con Deliberazione n. 45 – 2952 del 28 novembre 2011, ha stabilito di aprire per la seconda volta i termini per la presentazione delle domande di contributo a valere sulle spese di Categoria B (Parte Terza del Programma) relative alla riqualificazione, alla sostenibilità ambientale ed energetica, al potenziamento ed alla valorizzazione del patrimonio impiantistico delle aree sciabili e dell'offerta turistica e di confermare tutto quanto altro disposto e disciplinato nella Parte Terza del Programma Triennale 2009-2011, approvato con la citata D.G.R. n. 37 – 12630 del 23.11.2009;

il Comune di Ala di Stura (TO), con deliberazione della Giunta comunale n. 11 dell'11.02.2012 ha approvato il Dossier di Candidatura in esecuzione del Programma Triennale 2009-2011 della L.R. n. 2/2009 ed il relativo progetto preliminare per la sostituzione della sciovia Pian Belfé, ormai a fine vita tecnica, per un importo complessivo di euro 498.828,72; impegnandosi contestualmente al cofinanziamento della spesa residua non ammessa a contributo regionale, come previsto nel piano finanziario del progetto incluso nel dossier di candidatura, anche attraverso la formula dell'appalto di costruzione-gestione dell'opera;

la Regione Piemonte – Direzione Cultura, Turismo e Sport, con nota prot. 19313 del 26.07.2012, ha comunicato la formale attribuzione del contributo in conto capitale di €400.000,00 per il progetto relativo alla “Realizzazione nuova sciovia Pian Belfé”;

il Comune di Ala di Stura è proprietario dell'intera stazione sciistica della località omonima, costituita attualmente, tra le altre strutture, da una sciovia la cui vita tecnica è scaduta il 26 gennaio 2010;

con D.L. 29/12/2011, n. 216, convertito in legge n. 14 del 24/2/012 è stato portato fino a quattro anni il termine di scadenza della proroga per la “revisione generale” (26 gennaio 2014);

con D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, convertito in legge n. 15 del 27/2/014, i termini in materia di impianti funiviari sono stati ulteriormente prorogati per un periodo non superiore a sei mesi, previa verifica da parte degli organi di controllo della idoneità al funzionamento e della sicurezza degli impianti;

si rende ora necessario addivenire in tempi brevi alla stipula di un Accordo di programma al fine di consentire al Comune di Ala di Stura di avviare le opportune procedure amministrative volte alla realizzazione dell'intervento di “Sostituzione sciovia Karfen con seggiovia biposto Pian Belfe' - Punta Karfen”;

vista la nota prot. n. 52 del 11 gennaio 2014 con la quale viene richiesta dal Comune di Ala di Stura (TO) l'attivazione della procedura per la sottoscrizione di un Accordo di programma per il finanziamento degli interventi di “Sostituzione sciovia Karfen con seggiovia biposto Pian Belfe' - Punta Karfen”;

per le caratteristiche di servizio dell'opera oggetto del presente Accordo di programma, si dà atto che il Comune di Ala di Stura provvederà ad affidare i lavori optando per la procedura di “appalto in concessione”;

nell'ambito del medesimo comprensorio sciistico il Comune di Ala di Stura ha in fase di

attuazione l'intervento di "realizzazione di una nuova sciovia Pian Belfé";

per ragioni di opportunità tecnica e di convenienza amministrativa, il Comune di Ala di Stura procederà all'affidamento unico in "concessione" di entrambi gli interventi sopra citati;

per effetto di quanto sopra, il valore complessivo delle opere oggetto di "appalto in concessione" ammonta ad euro 1.508.828,72 di cui euro 400.000,00 finanziati mediante contributi già concessi ex l.r. 2/2009 e s.m.i. inerenti l'intervento di "realizzazione di una nuova sciovia Pian-Belfè", euro 1.000.000,00 oggetto di finanziamento con il presente Accordo ed euro 108.828,72 a carico del concessionario.

CONSIDERATO CHE

la Giunta regionale, con deliberazione n. 25-4660 del 01/10/2012 ha avviato la linea d'azione "Turismo" nella quale rientra l'intervento di cui al presente Accordo, congruente con la linea di intervento sviluppo sostenibile nel sistema montano periferico e marginale di cui al citato documento PAR-FSC Piemonte 2007/2013;

con successiva delibera della Giunta regionale n. 15-6773 del 28/11/2013 sono stati fissati gli indirizzi e i criteri per l'attuazione della Linea di intervento per la "Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio turistico, sportivo e culturale" relativi al PAR-FSC 2007/2013 Asse III "Riqualificazione territoriale. Linea di Azione 6 – Turismo";

con la predetta delibera:

- sono stati individuati gli enti beneficiari dei contributi regionali a valere sulle risorse PAR-FSC 2007/2013, tra cui il Comune di Ala di Stura, al quale è stato attribuito un finanziamento di euro 1.000.000,00 finalizzato alla realizzazione delle opere di "Sostituzione sciovia Karfen con seggiovia biposto Pian Belfe' - Punta Karfen";
- è stato individuato, l'istituto dell'Accordo di programma, quale modalità attuativa per l'attuazione dell'intervento, da definirsi e sottoscrivere ai sensi e secondo le modalità dell'articolo 34 del D. Lgs. n. 267/2000;
- è stato precisato che le modalità di erogazione delle risorse assegnate, regolarmente impegnate sul bilancio regionale con Determinazione Dirigenziale n. 677 del 27/11/2013, verranno definite con Accordo di programma;

la stipula del presente Accordo di programma presenta carattere di indifferibilità ed urgenza, dati i termini di realizzazione delle opere e dei relativi pagamenti, ai sensi della delibera CIPE 166/2007.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

visto l'art. 34, comma 1 e 6, del D. Lgs n. 267/2000, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

vista la DGR 24 novembre 1997, n. 27 – 23223 "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma. L.R.51/97 art. 17, e s.m.i.;

verificato che con DGC n° 3 del 23 gennaio 2014 il Comune di Ala di Stura ha individuato il Responsabile del Procedimento nella persona del arch. Marco Michelotti.;

visto che in seguito alla prima conferenza svoltasi presso la Direzione regionale Cultura, Turismo e Sport – Settore Offerta turistica – in data 22 gennaio 2014, il Comune di Ala di Stura con nota del 24 gennaio 2014 ha provveduto alla pubblicazione dell'avvio del procedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 5 del 30 gennaio 2014;

dato atto che nel corso della seconda Conferenza indetta dal Comune di Ala di Stura con nota prot. n. 417 del 6/3/2014, ai sensi dell'art. 34, comma 3, D.Lgs. 267/2000, tenutasi in data 25/3/2014 presso gli uffici regionali della Direzione Cultura, Turismo e Sport di Via Avogadro 30 - Torino, tutti i convenuti hanno espresso il proprio consenso sulla bozza dell'Accordo di programma predisposta dal Responsabile del Procedimento, arch. Marco Michelotti condividendone le finalità e i contenuti;

vista la D.G.R. n. del di approvazione della bozza dell'Accordo di programma;

vista la D.C.C. n. del del Comune di Ala di Stura di approvazione della bozza dell'Accordo di programma;

TRA

La Regione Piemonte rappresentata dal Presidente della Giunta regionale, domiciliato per la carica in Piazza Castello, 165 – Torino, o suo delegato;

Il Comune di Ala di Stura rappresentato dal Vice Sindaco dott.ssa Elisa Tetti, domiciliata per la carica in Piazza Centrale, 22 - Ala di Stura (TO), o suo delegato;

SI CONVIENE E SI SOTTOSCRIVE IL SEGUENTE ACCORDO DI PROGRAMMA

Art. 1 Premesse ed allegati

1. Le premesse e l'Allegato 1) denominato "Scheda Intervento" formano parte integrante, formale e sostanziale del presente Accordo di programma.
2. La "Scheda Intervento" è compilata all'interno del sistema informativo locale regionale "Gestionale Finanziamenti", i cui dati vengono trasmessi alla Banca Dati Unitaria (BDU).

Art. 2 Finalità dell'Accordo

1. L'Accordo ha ad oggetto la realizzazione dell'intervento di "Sostituzione sciovia Karfen con seggiovia biposto Pian Belfé-Punta Karfen" di cui all'Allegato 1, che illustra la descrizione sintetica, il soggetto attuatore, l'oggetto del finanziamento con il relativo costo, il quadro delle risorse con indicazione della relativa fonte e lo stato della progettazione.

Art. 3 Definizioni

1. Ai fini del presente Accordo si intende:

- per “Accordo”, il presente Accordo di programma avente ad oggetto l'intervento di cui all'Allegato 1;
- per “Parti”, i soggetti sottoscrittori dell'Accordo;
- per “soggetto beneficiario, promotore e attuatore dell'Accordo e realizzatore dell'intervento”: il Comune di Ala di Stura;
- per “Intervento”, il progetto di cui all'Allegato 1;
- per “Banca Dati Unitaria” ovvero “BDU” e sistema informativo locale regionale “Gestionale Finanziamenti”, gli applicativi informatici di monitoraggio dell'attuazione degli interventi;
- per “Scheda Intervento”, la scheda, sia in versione cartacea che in versione informatica, di cui all'Allegato 1;
- per “Responsabile dell'Attuazione dell'Accordo di programma”(RAP), il Segretario comunale dott. Matteo Bossa, incaricato dal Comune per il coordinamento e la vigilanza sull'attuazione dell'Accordo;
- per “Responsabile dell'Intervento” (RUP): l'arch. Marco Michelotti, incaricato dal Comune per gli atti tecnico-amministrativi concernenti l'intero ciclo progettuale;
- per “Comitato di pilotaggio”: l'organismo previsto dalla D.G.R. n. 49-1197 del 4/8/2009 con funzioni di accertamento, efficacia e qualità di attuazione del PAR-FSC;
- per “Collegio di vigilanza”, l'organismo di cui al successivo articolo 7;
- per “Sistema di gestione e controllo”, quanto contenuto nel “Manuale per la gestione ed il controllo”, approvato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 37 - 4154 del 12 luglio 2012, che individua il sistema di procedure e le relative autorità deputate ad accertare la correttezza delle operazioni gestionali, la verifica delle irregolarità, la congruità e ammissibilità della spesa.

Articolo 4 Copertura finanziaria

1. Il valore complessivo dell'Accordo, costituito dall'intervento di cui all'art. 2, ammonta a euro 1.010.000,00 la cui copertura finanziaria è assicurata dalle fonti indicate nella tabella sottoriportata :

Tabella n. 1 – Fonti di finanziamento

FONTE	EURO	% INCIDENZA
Regione Piemonte Programma Attuazione Regionale-Fondo Sviluppo e Coesione (PAR- FSC)	1.000.000,00	99 %
Comune Ala di Stura	10.000,00	1 %
TOTALE COMPLESSIVO	1.010.000,00	100 %

2. La Regione farà fronte, per l'importo di propria competenza, mediante le risorse iscritte sul capitolo n. 220322 - UPB DB18.15.2 del Bilancio di previsione 2014.
3. Le economie, compresi i ribassi d'asta o i minori costi, derivanti dall'attuazione dell'intervento individuato nel presente atto, sono accertate dal RAP in sede di monitoraggio il quale, su istanza del soggetto beneficiario/realizzatore, ne propone la riprogrammazione al Collegio di vigilanza. La proposta deliberata dal Collegio di vigilanza viene presentata al Comitato di pilotaggio PAR-FSC la cui decisione viene assunta secondo le procedure e improrogabilmente nei termini previsti dal regolamento interno del Comitato stesso e dal Manuale per il sistema di controllo e gestione.
4. Le eventuali economie di spesa, autorizzate dal Comitato di pilotaggio secondo le modalità di cui al precedente comma 3, possono essere riprogrammate per finanziare interventi strettamente connessi al progetto finanziato per opere migliorative e complementari idonee al più efficace raggiungimento dell'obiettivo previsto.
5. Le economie non riprogrammate saranno ridistribuite con criterio proporzionale alle rispettive quote di contribuzione finanziaria dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo.
6. Il soggetto beneficiario/realizzatore, per la realizzazione dell'intervento, utilizza un sistema di contabilità separata.

Art. 5

Liquidazione del finanziamento

1. La liquidazione del contributo PAR-FSC per il finanziamento dell'intervento in Accordo avviene nel seguente modo:

a. Primo acconto:

30% del contributo assegnato, pari ad euro 300.000,00, successivamente alla stipula del presente Accordo e della sua successiva approvazione e pubblicazione sul BURP da parte del Comune di Ala di Stura. Il RUP provvederà ad inoltrare alla Direzione regionale di cui al successivo comma 3 autocertificazione attestante:

- l'avvenuta approvazione dell'Accordo sottoscritto comprensiva degli estremi del provvedimento di approvazione e della pubblicazione sul BURP.

b. Secondo acconto:

60% del contributo, rideterminato, in applicazione del ribasso d'asta conseguito, al raggiungimento di uno stato di avanzamento lavori pari al 30% del costo, rideterminato del progetto. Il RUP provvederà ad inoltrare alla Direzione regionale di cui al successivo comma 3 autocertificazione attestante:

- che il progetto esecutivo ha recepito tutte le prescrizioni progettuali contenute nei provvedimenti autorizzativi;
- l'avvenuta consegna dei lavori all'impresa affidataria;
- il quadro economico, rideterminato, a seguito di eventuali ribassi d'asta;
- il raggiungimento del 30% dell'importo dei lavori, rideterminato, a seguito del ribasso d'asta.

c. Saldo:

10% del contributo, rideterminato, o minor somma necessaria, a seguito di presentazione del collaudo/certificato di regolare esecuzione e di rendicontazione finale di spesa. Il RUP provvederà ad inoltrare alla Direzione regionale di cui al successivo comma 3 autocertificazione attestante:

- il collaudo positivo dell'opera o della sua regolare esecuzione;
- l'ottemperanza a tutte le prescrizioni realizzative contenute nei provvedimenti autorizzativi;
- l'approvazione del quadro riepilogativo finale di tutte le spese sostenute.

2. Le modalità sopra descritte di trasferimento delle risorse finanziarie sono strettamente connesse alle attività di rendicontazione, mediante il corretto e regolare inserimento dei dati relativi alle spese sostenute nel previsto sistema di monitoraggio e ai successivi controlli di cui all'articolo 11.
3. Le richieste di pagamento dovranno essere inoltrate a: Regione Piemonte – Direzione Cultura, Turismo e Sport presso il settore regionale da individuarsi a cura del Responsabile di Linea (RdL).

Art. 6 **Obblighi delle Parti**

2. Le Parti si obbligano, nello svolgimento dell'attività di competenza, a rispettare e a far rispettare tutti gli adempimenti previsti nell'Accordo. A tal fine, le Parti si danno reciprocamente atto che il rispetto della tempistica di cui all'Allegato 1 costituisce elemento prioritario ed essenziale per l'attuazione dell'intervento oggetto del presente atto.
3. In particolare, le Parti si obbligano, in conformità alle funzioni e ai compiti assegnati dalla normativa vigente, all'effettuazione delle seguenti attività, nel rispetto dei tempi definiti per l'intervento, anche in fase di realizzazione:
 - a) la Regione Piemonte, quale organismo di programmazione, ed il Comune di Ala di Stura, quale organismo di promozione e attuazione, garantiscono l'attività di coordinamento, di vigilanza, e di adempimento di tutti gli atti di competenza nelle materie oggetto dell'Accordo, oltre che il flusso delle risorse finanziarie di competenza;
 - b) il soggetto attuatore dell'intervento garantisce l'esecuzione dello stesso, l'aggiornamento dei dati di monitoraggio, il compimento di tutti gli atti occorrenti al rilascio, nei tempi previsti degli atti approvativi, autorizzativi, pareri e di tutti gli altri atti di competenza, ai sensi della normativa vigente, nelle materie oggetto del presente Accordo, nonché l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali;
 - c) il soggetto attuatore provvede, inoltre, a rendicontare tempestivamente, tramite la piattaforma informatica "Sistema Gestionale Finanziamenti", le spese effettuate nell'ambito dell'Accordo, anche al fine di permettere il pronto trasferimento delle risorse economiche per la realizzazione dell'intervento;
 - d) il soggetto attuatore garantisce, infine, l'accesso degli addetti ai controlli di primo e secondo livello agli archivi dove sono conservati gli originali dei documenti di spesa rendicontati e le relative registrazioni contabili nonché ai cantieri ed ai beni e servizi acquisiti nell'ambito dell'Accordo.

Art. 7 **Collegio di vigilanza**

1. E' istituito un Collegio di vigilanza composto dal Sindaco del Comune di Ala di Stura o da un suo delegato, che lo presiede, e dal Presidente della Regione Piemonte o suo delegato.
2. Il Collegio di vigilanza vigila sulla corretta applicazione e il buon andamento dell'esecuzione dell'Accordo ai sensi dell'art. 34, comma 7, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare, i suoi compiti sono quelli indicati all'articolo 14 della "Direttiva della Giunta regionale relativa al procedimento amministrativo sugli Accordi di programma" allegata alla D.G.R. 27-33223 del 24/11/1997.

Articolo 8 Controversie

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti, in ordine all'interpretazione, applicazione ed esecuzione dell'Accordo, non ne sospendono l'attuazione e saranno sottoposte alla valutazione del Collegio di vigilanza di cui all'articolo 7.
2. Nel caso in cui il Collegio medesimo non dovesse giungere ad alcuna risoluzione, entro 30 giorni dalla convocazione di quest'ultimo per i motivi succitati, tali controversie saranno devolute alla decisione degli organi giurisdizionali in materia competenti.

Art. 9 Responsabile dell'intervento

1. Il Responsabile dell'intervento (RUP), ad integrazione delle funzioni previste come Responsabile del procedimento ex art. 9 e 10 del DPR 5 ottobre 2010 n. 207, ("Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE") svolge i seguenti compiti:
 - a) pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti - cardine, adottando un modello metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al project management;
 - b) organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;
 - c) monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella realizzazione dell'intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dello stesso nei tempi previsti e segnalando tempestivamente al RAP gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico - amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;
 - d) aggiornare, tempestivamente, il monitoraggio dell'intervento inserendo i dati richiesti nel sistema informativo di riferimento.

Articolo 10 Sistema di monitoraggio

1. Il monitoraggio in itinere ed ex post prevede il completo inserimento e il tempestivo aggiornamento dei dati nel sistema informativo di riferimento e nella redazione del Rapporto annuale di monitoraggio, secondo le procedure indicate nelle delibere CIPE in materia, nel Manuale Operativo sulle procedure di monitoraggio delle risorse FSC e nel Manuale di Controllo e Gestione della Regione Piemonte.
2. Per l'intervento oggetto del presente Accordo devono essere valorizzati gli indicatori core e occupazionali di cui alla D.G.R. n. 25-46660 del 01/10/2012 e di programma, previsti dalla DGR n. 8-6174 del 29/7/2013 di approvazione del nuovo programma PAR-FSC.
3. Gli indicatori di cui al comma 2 sono definiti:
 - in sede di sottoscrizione con il valore obiettivo;
 - nella fase intermedia di realizzazione con un valore aggiornato;
 - a conclusione dell'intervento con il valore finale.

Art. 11 Controlli

1. Coerentemente con quanto previsto dal Manuale di Gestione e Controllo e dall'art. 6 (Obblighi delle Parti) del presente Accordo, l'intervento di cui all'Allegato 1) é soggetto ai seguenti controlli di primo e secondo livello, e verifica del rispetto dei vincoli di impegno e di spesa.
2. I controlli di primo livello sono disposti dal dirigente regionale appositamente individuato dal Responsabile di Linea (RdL). Detti controlli possono essere di due generi:
 - e) verifiche amministrative documentali: sono controlli effettuati sul 100% di tutta la documentazione relativa all'intero processo di attuazione dell'intervento;
 - f) verifiche in loco: sono controlli effettuati su base campionaria, sia in itinere sia a conclusione degli interventi, finalizzati al controllo fisico e finanziario dell'operazione.
3. I controlli di secondo livello sono condotti dall'Organismo di Audit, direttamente o attraverso altro organismo di controllo interno e riguardano la funzionalità ed efficacia del Sistema di Gestione e Controllo, nonché alla verifica della correttezza delle operazioni, mediante un esame campionario della documentazione amministrativa e contabile.

Articolo 12 Revoche del finanziamento regionale

1. Il finanziamento regionale di cui alla Tabella 1 dell'articolo 4, così come erogabile ai sensi dell'articolo 5 del presente Accordo può essere oggetto, da parte della struttura regionale competente, di revoca totale o parziale.
2. E' disposta la revoca totale del contributo regionale per i seguenti casi:
 - a) mancato avvio, fatte salve eventuali proroghe, dell'intervento nei tempi previsti o interruzione definitiva dei lavori anche per cause non imputabili al soggetto beneficiario;
 - b) mancata assunzione degli impegni giuridicamente vincolanti entro i termini previsti;
 - c) mancato rispetto dei tempi previsti per la realizzazione dell'intervento, fatte salve le ipotesi di proroghe;
 - d) realizzazione parziale dell'intervento che rende vana la finalità dell'opera nonché il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nell'Accordo;
 - e) rinuncia del soggetto beneficiario ad avviare o a realizzare l'intervento;
 - f) mancata destinazione del contributo regionale per l'intervento ammesso;
 - g) rilascio di dati, notizie o dichiarazioni false o reticenti;
 - h) modifica della destinazione d'uso delle opere realizzate o cessione, a qualunque titolo, dei beni acquistati con il contributo regionale nei cinque anni successivi alla conclusione dell'intervento;
 - i) rifiuto del soggetto beneficiario di consentire l'effettuazione dei controlli di primo e secondo livello o mancata produzione della documentazione necessaria a tale scopo;
 - j) inadempimenti del soggetto beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal provvedimento di ammissione a finanziamento e dalle disposizioni vigenti emersi dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti;

- k) mancato invio da parte del soggetto beneficiario dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, secondo le modalità definite nell'atto di concessione del contributo.
3. La revoca totale comporta, a carico del soggetto beneficiario, la restituzione delle somme concesse e percepite, maggiorate del tasso di interesse legale, degli interessi di mora, i dei costi sostenuti dall'Amministrazione regionale per il recupero del credito.
4. E' disposta la revoca parziale del contributo regionale per i seguenti casi:
 - a) realizzazione parziale dell'intervento che assicuri la funzionalità dell'opera nonché il raggiungimento degli obiettivi previsti;
 - b) accertamento, a seguito di verifica finale, di un importo di spese sostenute dal soggetto beneficiario in misura inferiore rispetto alle spese ammesse con il provvedimento regionale di concessione.
5. La revoca parziale comporta, a carico del soggetto beneficiario, la riduzione proporzionale del finanziamento regionale in relazione alle minori opere e alla minor spesa ammessa.
6. Riguardo all'intervento oggetto di eventuale revoca, sono fatti salvi i finanziamenti occorrenti per assolvere agli obblighi assunti e da assumere da parte del soggetto attuatore per disposizioni di legge.
7. Sono fatti, altresì, salvi i casi di forza maggiore.

Articolo 13 **Inerzia, ritardo ed inadempimento**

1. L'inerzia, l'omissione e l'attività ostativa riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili delle funzioni di cui sono competenti costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento.
2. Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento, il RAP invita il soggetto al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento siano imputabili, ad assicurare l'adempimento delle sue obbligazioni entro un termine prefissato.
3. La revoca del finanziamento di cui all'articolo 12 non pregiudica l'esercizio di eventuali pretese di risarcimento nei confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento per i danni arrecati. Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato compete, comunque, l'azione di ripetizione degli oneri medesimi.

Articolo 14 **Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa**

1. Le parti del presente Accordo si obbligano al rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Articolo 15 **Durata dell'Accordo**

1. L'Accordo ha efficacia dalla sua sottoscrizione fino al 1° luglio 2017 e impegna le Parti contraenti fino alla completa realizzazione degli interventi oggetto dello stesso, inclusa l'entrata in funzione e gli obblighi di valutazione e monitoraggio ex post.

2. Dilazioni preventivate o eventuali proroghe del termine sopra indicato potranno essere concesse in relazione alla complessità/entità delle opere e a particolari condizioni ambientali/climatiche nonché sulla base di comprovate motivazioni su richiesta dei soggetti beneficiari, da sottoporre all'approvazione del Collegio di vigilanza di cui all'articolo 7.

Articolo 16

Modifiche dell'Accordo

1. L'Accordo può essere modificato o integrato per concorde volontà delle Parti contraenti con le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione.
2. Le procedure di cui al precedente comma riguardano le modifiche sostanziali all'Accordo; tali modifiche sono sottoposte, su richiesta motivata da parte di uno o più soggetti firmatari dell'Accordo, al Collegio di vigilanza di cui all'articolo 7 che ne valuterà la coerenza con le finalità dell'Accordo medesimo pronunciandosi in merito all'accogliibilità e all'attivazione delle relative procedure.
3. Il RUP si esprime preventivamente sulla natura delle modifiche proposte all'Accordo e, nel caso in cui le ritenga non sostanziali, ne propone l'accoglimento mediante apposita comunicazione da inviare ai componenti del Collegio di vigilanza, senza che ciò comporti l'avvio delle procedure di cui al comma 1 del presente articolo.
4. In mancanza di specifica convocazione del Collegio di vigilanza proposta da uno dei sottoscrittori entro i 30 giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione di cui al precedente comma, la decisione del RUP si intende confermata ed efficace.
5. Diversamente, nel caso in cui il RUP ritenga le modifiche sostanziali o comunque rilevanti, ciò comporta l'obbligo di convocazione, da parte del soggetto promotore dell'Accordo, del Collegio di vigilanza che si esprimerà in merito alla proposta di modifica e dell'eventuale necessità di avvio delle procedure di cui al comma 1.
6. Non costituiscono modifiche all'Accordo le dilazioni e le proroghe dei termini indicati nella "Scheda Intervento" di cui all'Allegato 1) per le singole fasi del cronoprogramma, fatto salvo il rispetto della durata dell'Accordo medesimo nonché le varianti in corso d'opera di cui al successivo articolo 17.

Articolo 17

Varianti progettuali

1. Eventuali varianti in corso d'opera dovranno risultare conformi alle norme vigenti in materia. Tali varianti dovranno altresì essere preventivamente comunicate e debitamente motivate da parte del soggetto attuatore dell'intervento al RUP che le verificherà.
2. Proposte di varianti progettuali che ne alterino le finalità o le caratteristiche funzionali proprie dovranno essere valutate secondo le modalità di cui all'articolo 16, commi 3, 4 e 5.
3. Eventuali incrementi del costo delle opere a seguito delle varianti di cui ai precedenti commi sono a carico della stazione appaltante.

Art. 18

Varianti urbanistiche

1. Il presente Accordo di programma non comporta variazioni urbanistiche.

Art. 19
Dichiarazione di pubblica utilità

1. Per le opere comprese nella “Scheda Intervento” di cui all’Allegato 1), l’approvazione del presente Accordo comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle stesse, ai sensi dell’articolo 34, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 consente l’applicazione delle procedure di esproprio secondo le modalità stabilite dal D.P.R. 8/6/2001, n. 327 (“Testo unico in materia di espropriazione di pubblica utilità”).
3. Restano valide le procedure e gli adempimenti legittimamente adottati dal soggetto attuatore derivanti da precedenti disposizioni legislative in materia vigenti.

Articolo 20
Informazione e pubblicità

1. Le informazioni riferite agli obiettivi, alla realizzazione ed ai risultati dell’Accordo dovranno essere ampiamente pubblicizzate, anche mediante il piano di comunicazione PAR-FSC predisposto dalla Regione Piemonte.
2. Il soggetto attuatore si impegna a fornire i dati necessari al fine di consentire la comunicazione di informazioni ai cittadini attraverso sistemi “Open Data”.

Articolo 21
Disposizioni generali e finali

1. Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori.
2. Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a promuovere e ad accelerare, anche presso gli altri enti ed amministrazioni coinvolte, le procedure amministrative per attuare il presente Accordo.
3. Ogni eventuale modifica regolamentare inerente la disciplina degli “Accordi di programma” si intende automaticamente recepita.

Articolo 22
Pubblicazione

1. Il presente Accordo di programma è approvato ai sensi dell’articolo 34 del D. Lgs. 267/2000 ed in conformità alla D.G.R. n. 27-23223 del 24/11/1997 e s.m.i. mediante decreto del Sindaco che ne cura la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.

Articolo 23
Rinvio

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Accordo valgono le vigenti disposizioni di legge.

Letto, confermato, sottoscritto:

Regione Piemonte

Comune di Ala di Stura (TO)

Data, _____

Allegato al presente Accordo:

1) Scheda intervento

Allegato 1)



Fondo di Sviluppo e Coesione

SCHEDA RELAZIONE TECNICA, FISICA E FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI

Programma Attuativo Regionale PAR FSC 2007 - 2013

ASSE III "RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE"

Linea d'azione "TURISMO"

Responsabile di Linea:

Settore

Responsabile di Controllo:

.....

Settore

Strumento di attuazione:

Accordo di Programma

1. INFORMAZIONI GENERALI DELL'INTERVENTO

A) Titolo intervento

Sostituzione sciovia Karfen con seggiovia biposto pian Belfè - punta Karfen

B) Ambito d'intervento

- 01 Agroindustria
 02 Emergenze culturali
 03 Innovazione e creatività
 04 Recupero ambientale
 05 Energia
 06 Reti e prodotti turistici
 07 Logistica e trasporti
 08 Apea/ Rifunionalizzazione area industriale
 09 Coesione sociale

N.B. Per le specifiche sull'ambito d'intervento vedasi la "Tabella 1" della presente cartella di lavoro.

C) Tipologia dell'intervento in base all'oggetto

- Lavori pubblici
 Acquisizione Beni e Servizi
 Finanziamenti, Aiuti, Contributi
 Altro.....

D) Tipologia dell'intervento in base all'impatto sul territorio

- A Progetto localizzato e puntuale
 B Progetto localizzato e trasversale
 C Progetto localizzato con effetti diffusi
 D Progetto immateriale

N.B. Per le specifiche di cui al punto D) vedasi la "Tabella 2" della presente cartella di lavoro.

E) Localizzazione geografica dell'intervento (indicare tutti i Comuni sul cui territorio vi siano delle ricadute...)

Prov.	Comune	CAP	Indirizzo	Coordinate di georeferenziazione	
				Coord_x	Coord_Y
TO	ALA DI STURA	10070	località pian Belfè - punta Karfen	367.600	5.018.100

F) Descrizione sintetica dell'intervento

"Sostituzione sciovvia Karfen con seggiovia biposto pian Belfè - punta Karfen": Rimozione precedente impianto e successivo riposizionamento nuova seggiovia biposto pian Belfè - punta Karfen, comprensivo di tutte le opere connesse a tale impianto.

G) CUP (Ove già previsto)

E24J1300000006

H) Coerenza con la Programmazione delle OO.PP. in vigore

- L'intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici
- L'intervento è inserito nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici

Note

I) Conformità agli strumenti urbanistici vigenti degli Enti interessati dall'opera

- Intervento conforme alla strumentazione urbanistica vigente già certificabile alla data di presentazione

In caso di Intervento che necessiti di variante urbanistica:

a) indicare il tipo di variante:

- parziale
- strutturale
- altra, specificare quale:

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura

d) eventuale necessità di attuazione con strumento esecutivo; in caso affermativo indicare lo strumento:

- Piano Particolareggiato (P.P.)
- Piano per l'Edilizia Economica Popolare (P.E.E.P.)
- Piano Esecutivo Convenzonate (P.E.C.) o Piano di Lottizzazione Convenzonata (P.L.C.)
- Piano per Insediamenti Produttivi (P.I.P.)
- Piano di Recupero (P.d.R.)

e) la data di attivazione della procedura

f) la data prevista di attivazione della procedura

Note

L) Eventuali attività precedenti riguardanti l'intervento

Approvazione progetto definitivo per la "Realizzazione della nuova seggiovia pian Belfè - Karfen", comprensivo delle autorizzazioni degli enti preposti ai vincoli (Conferenza dei Servizi con esito positivo).

M) Vincoli

L'area oggetto dell'intervento è sottoposta a vincoli?

NO

SI

In caso affermativo indicare quali:

L'area oggetto di intervento è soggetta a vincolo di cui al D.lgs. 42/2004 (paesaggistico ambientale) e L.R. 45/1989 (idrogeologico). Copia pratica edilizia n. 1112 del 30.12.2009 - parere preventivo.

N) Conferenza dei Servizi

Non è necessaria

E' necessaria ma non è stata esperita

Conferenza dei Servizi prevista per il : 30/10/2014

Era necessaria ed è stata esperita con il seguente esito:

O) Intervento sottoposto a procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA)

NO

SI

progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità dell'intervento alla VIA

In caso di obbligatorietà alla VIA o di richiesta di verifica di assoggettabilità indicare :

a) l'amministrazione competente

Stato

Regione

Altri

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura

Note

P) Disponibilità delle aree su cui ricade l'intervento

- Le aree sono di proprietà
- Le aree sono già nella disponibilità a seguito di:

--

Le aree non sono di proprietà, saranno oggetto di:

- Procedura di esproprio
- Contratto di compravendita
- Altro.....

Provvedimenti necessari	Data prevista	Costi presunti
		€
		€
		€
		€

Q) Quadro riassuntivo degli atti amministrativi fra quelli sopra elencati dal punto A) al punto Q)

Tipo di Atto e descrizione	Soggetto Competente	Emanato (SI/NO)	Data Emanazione Prevista
Parere Edilizio - urbanistico	Ufficio Tecnico	SI	30/12/2009
Approvazione progetto definitivo iniziale	Giunta Comunale	SI	21/01/2010
Piano triennale Opere Pubbliche + piano Annuale	Giunta Comunale	SI	10/10/2013
Approvazione nuovo progetto preliminare	Giunta Comunale	SI	20/02/2014

2. CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

A) Livello progettazione approvata alla stipula dell'Accordo di Programma

- AZIONI IMMATERIALI
 PROGETTO PRELIMINARE
 PROGETTO DEFINITIVO
 PROGETTO ESECUTIVO

B) Attività progettuale

		Data inizio fase (gg/mm/aaaa)	Prevista/ Effettiva P/E	Data fine (gg/mm/aaaa)	Previsa /Effettiva (1) P/E
B1	STUDIO DI FATTIBILITA'			21/01/2010	E
	Note: Precedente progetto definitivo per la "Realizzazione della nuova seggiovia pian Belfè - Karfen - Approvato con deliberazione Giunta Comunale n. del 21/01/2010.				
B2	LIVELLI DI PROGETTAZIONE:				
1	PRELIMINARE			20/02/2014	E
	Note: Deliberazione Giunta Comunale n. 13 del 20 febbraio 2014				
2	DEFINITIVA	30/09/2014	P	28/11/2014	P
	Note:				
3	ESECUTIVA	20/02/2015	P	31/03/2015	P
	Note:				

N.B. (1) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

C) Dati di realizzazione

Da compilare anche in caso di azioni immateriali (1)

		Data inizio fase (gg/mm/aaaa)	Prevista/ Effettiva P/E	Data fine (gg/mm/aaaa)	Previsa /Effettiva (3) P/E
D1	PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (2)	03/06/2014	P	25/09/2014	P
	Note: Gara a procedura aperta				
D2	ESECUZIONE LAVORI	03/06/2015	P	14/11/2015	P
	Note:				
D3	COLLAUDO	16/11/2015	P	16/12/2015	P
	Note:				
D4	FUNZIONALITA'	18/12/2015	P		
	Note:				

N.B.

(1) In caso di azioni immateriali, compilare i punti come segue:

- D1 Le date vanno intese come riferite all' **incarico**;
 D2 Le date vanno intese come riferite alla **redazione**;
 D3 Le date vanno intese come riferite all' **approvazione**.

(2) Nelle "Note" specificare la modalità di scelta dell'offerente

(3) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

3. QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

A) Piano economico

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

€1.010.000,00

di cui:	Realizzato	da realizzare	Totale	Avanzamento della spesa (1)
anno 2014	0,00	450.000,00	450.000,00	44,55%
anno 2015	0,00	550.000,00	550.000,00	99,01%
anno 2016	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
anno 2017	0,00	0,00	0,00	100,00%
anno 2018	0,00	0,00	0,00	100,00%
anno 2019	0,00	0,00	0,00	100,00%
anno 2020	0,00	0,00	0,00	100,00%
anno 2021	0,00	0,00	0,00	100,00%
anno 2022	0,00	0,00	0,00	100,00%
anno 2023	0,00	0,00	0,00	100,00%
Totale	0,00	1.010.000,00	1.010.000,00	

N.B.

(1) Trattasi del "profilo di spesa", cioè del valore delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare). L'avanzamento della spesa non è riferito al singolo anno ma è progressivo.

Per il dettaglio delle spese già sostenute compilare la "Tabella 3" della presente cartella di lavoro.

B) Piano di copertura finanziaria

Fonte di Finanziamento (1)	Risorse già reperite	Estremi provvedimento (2)
1 Comune	10.000,00	Bilancio di esercizio 2014 in corso di formazione.
2 Regione - Finanziamento PAR/FSC	1.000.000,00	Determinazione Dirigenziale n. 677 del 27 novembre 2013 - Delibera Giunta Regionale n. 15-6773 del 28 novembre 2013.
3	0,00	
4	0,00	
5	0,00	
6	0,00	
Totale	1.010.000,00	

N.B.

1) Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune, Altri Enti, Privato ecc...

2) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all'intervento.

4. SOGGETTI DELL'INTERVENTO

A) Beneficiario dell'intervento

A1 Dati Ente/Azienda

Codice Fiscale/ PIVA	83002970016 / 04882320015
Denominazione/ragione sociale	Comune di Ala di Stura
Indirizzo	piazza Centrale, 22
CAP - Provincia	10070 - Torino
Telefono/Fax	0123.55.102 / 0123.55.528
E-mail	ala.di.stura@ruparpiemonte.it

A2 Dati del Legale Rappresentante/ Responsabile dell'intervento

Nome Cognome	Marco MICHELOTTI
Data di nascita	
Codice Fiscale	
Struttura di appartenenza nell'Ente	Comune di Ala di Stura
Indirizzo	piazza Centrale, 22
CAP - Provincia	10070 - Torino
Telefono/Fax	0123.55.102 / 0123.55.528
E-mail	marco.michelotti@comune.torino.it